



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Provincia di Forlì-Cesena (FC)

Comune di Montiano



OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO
IN LOCALITA' CASE FRANCISCONI NEL COMUNE DI MONTIANO

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

RAPPORTO PRELIMINARE
Verifica di assoggettabilità art . 12 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

DATA:

Gennaio 2021

SCALA:

TAV. N°:

R3

PROGETTO ARCHITETTONICO

Il progettista: Ing. Sergio Russo
Collaboratore: geom. Primo Magalotti

STRUTTURE

IMPIANTI

Il RUP

Ing. Sergio Russo

1.	Premessa.....	2
2.	Il progetto del parco	4
3.	La Variante al PRG	6
4.	IL PROGETTO NELLA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA	9
4.1	Le Unità di Paesaggio	9
4.2	Caratteri geomorfologici	10
4.3	Caratteri ambientali	11
4.4	Caratteri insediativi	11
4.5	Caratteri infrastrutturali.....	12
4.6	Zonizzazione Paesistica	12
4.7	Carta forestale e dell'uso dei suoli	15
4.8	Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale.....	16
4.9	Schema di assetto territoriale	17
4.10	Piano Stralcio rischio idrogeologico	18
5.	GLI INDICATORI AMBIENTALI.....	20
5.1	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull'area	20
5.2	Natura transfrontaliera degli effetti.....	20
5.3	Rischi per la salute umana e per l'ambiente	20
5.4	Entità ed estensione nello spazio degli effetti	20
5.5	Effetti su aree / paesaggi protetti.....	21
5.6	Incidenza sulla rete ecologica sovraordinata e locale	21
5.7	Incidenza sulle aree agricole	21
5.8	Incidenza sul consumo di suolo	21
5.9	Beneficio pubblico	22
5.10	Emissioni in atmosfera.....	22
5.11	Carico antropico.....	22
5.12	Alterazione dei valori paesaggistici	22
5.13	Coerenza esterna	22
5.14	Sintesi degli indicatori	23
6.	CONCLUSIONI.....	24

1. Premessa

La presente relazione costituisce il “Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS” del progetto di realizzazione di un nuovo parco urbano in località Case Francisconi del Comune di Montiano, in variante al PRG vigente (PRG variante 2013) situato in corrispondenza della fascia sud orientale del torrente Pisciatello, in un’area frontistante la via comunale Malatesta.

In particolare la presente variante al vigente strumento urbanistico, volta a definire la nuova previsione infrastrutturale, e di cui il presente elaborato ne costituisce specificazione per gli aspetti di sostenibilità ambientale e territoriale, rappresenta corredo documentale alla procedura prevista dall’art. 53 “*Procedimento unico*” di cui alla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, in cui è previsto che gli enti e i soggetti interessati possano promuovere lo svolgimento di un procedimento unico disciplinato per l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d’area vasta o comunale; mediante l’approvazione del progetto della predetta opera pubblica, il procedimento unico consente di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera secondo la legislazione vigente e contestualmente costituire variante alla strumentazione urbanistica nonché di conseguire, trattandosi di opera pubblica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera medesima.

La normativa nazionale in materia ambientale, con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e smi, ha recepito la Direttiva europea 2001/42/CE “Concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, prevedendo due forme di valutazione dei Piani: la Valutazione Ambientale strategica (VAS) e la Verifica di assoggettabilità a VAS. I due diversi tipi di valutazione si applicano a seconda del grado di rilevanza di detti piani o programmi, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione, assicurando che essi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Il rapporto preliminare, redatto ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), è elaborato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi; esso è finalizzato alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente della proposta previsione di realizzazione del citato parco urbano. In particolare, il presente rapporto, ha l’obiettivo di valutare se gli eventuali effetti significativi generati dalla previsione sull’ambiente siano tali da rendere necessaria l’attivazione della più complessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Nello specifico si ritiene che la proposta presentata rientri nella disciplina di cui all'art. 12 in quanto non costituisce riferimento per progetti da sottoporre alla procedura di VIA o screening e non interessa zone SIC o ZPS (vedi art. 6 del D. Lgs. 152/2006).

L'autorità competente all'espressione del provvedimento di verifica sull'assoggettabilità della proposta in esame alla VAS, è rappresentata dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Per l'impostazione del Rapporto preliminare si è fatto riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani/programmi, definiti nell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi, completati con la verifica della coerenza/conformità della nuova previsione con le tutele/prescrizioni dei piani sovraordinati, al fine di garantire che la stessa risulti coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile come richiede la normativa stessa.

Il presente Rapporto Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, con riferimento ai criteri della direttiva, tra i quali si evidenziano le caratteristiche e le relative verifiche degli effetti più direttamente pertinenti alla tipologia del piano proposto:

- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- problemi ambientali pertinenti al piano;
- carattere cumulativo degli effetti;
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti sul paesaggio.

2. Il progetto del parco

Il progetto prevede l'utilizzo di un'area complessiva di 867 mq di cui 589 mq destinati a parco pubblico e la parte rimanente a parcheggi e percorsi pedonali.

L'idea progettuale è nata dalla volontà dell'amministrazione di creare un luogo di socialità ed incontro nella frazione periferica di Case Francisconi, che nello stato attuale risulta priva di spazi destinati a tale scopo. Si è deciso di individuare all'interno del parco tre sottozone distinte: la prima destinata a relax, incontro, pic-nic, nella quale saranno localizzate panchine e tavoli, una seconda area attrezzata per il gioco dei bambini e una terza e ultima per eventuali riunioni, incontri o feste all'aperto. Le tre aree non saranno delimitate ma interconnesse tra di loro con l'unica eccezione riguardante l'area gioco per bambini che sarà circonscritta da siepi in grado di consentirne l'utilizzo da parte dei piccoli fruitori in maggiore sicurezza e con un maggiore controllo da parte dei loro accompagnatori.

Aspetto fondamentale nella scelta progettuale è stato il totale mantenimento delle caratteristiche tipologiche attinenti il paesaggio circostante con l'utilizzo di piantumazioni autoctone e l'impiego privilegiato di materiali naturali per recinzioni, panchine, tavoli, l'utilizzo di percorsi pedonali in terra e sottofondo stabilizzato, la totale assenza di opere murarie (con la sola esclusione di un supporto in muratura di modeste dimensioni per consentire l'incasso degli allacci alla reti pubbliche e l'utilizzo di mattonelle autobloccanti drenanti non impattanti per la realizzazione dei parcheggi.



Foto 1 – Vista dell'area del parco dalla Via Malatesta

Si prevede di mantenere la vegetazione esistente in alberi di ciliegio, eccetto tre di essi che risultano infestati e che saranno abbattuti e sostituiti da nuove alberature autoctone (tigli).

Il terreno agricolo presente nell'area risulta sufficientemente fertile e pertanto verrà arato e adeguato alla nuova destinazione d'uso, senza alterare la pendenza attuale che è diretta verso il torrente Pisciatello. La delimitazione dell'area avverrà con staccionata in paletti lignei.

Si prevede infine il convogliamento delle acque piovane verso il fosso al margine della strada comunale attraverso apposite caditoie che intercetteranno l'acqua superficiale nel lato di valle del parco.



Foto 2 – Vista dalla sponda del fiume Pisciatello

3. La Variante al PRG

L'area in esame si trova all'interno della fascia di rispetto fluviale prevista dal D.lgs. 42/2004 ed è attualmente classificata come zona agricola nel PRG vigente (art. 53) in riferimento al quale si trova al di fuori del perimetro urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 47/78. La futura destinazione a parco prevede la modifica di alcune alberature e l'inserimento di nuove piantumazioni. La variante al PRG proposta per la modifica dell'area, da zona agricola a verde pubblico, tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione vigente, interessa i seguenti articoli delle norme di attuazione del piano medesimo:

▪ **Art. 81 - Zone F - G per attrezzature urbano - territoriali e di quartiere.**

Sono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale e di quartiere di cui all'art. 41 della L.R. 47/78 nonché dalla L.R. 20/00 e successive modifiche e integrazioni. Tali aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione da parte del Comune o degli enti competenti.

Zone a verde pubblico e a verde pubblico urbano territoriale

Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi di interesse comunale e sovracomunale. Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, potenziamento e formazione della sistemazione a verde. Sono ammesse eventuali costruzioni di carattere provvisorio quali chioschi per il ristoro e servizi igienici.

▪ **Art. 82 - Salvaguardia e potenziamento del verde e delle alberature**

Nell'attuazione del P.R.G., specie per quanto si riferisce alle aree F e G pubbliche e di uso pubblico, dovrà essere prioritariamente salvaguardata l'esistente dotazione di alberature, cespugli, sistemazione a verde.

Nei piani e nei progetti relativi alla realizzazione dei servizi di quartiere e delle attrezzature urbano territoriali dovrà essere prevista la piantumazione di alberi e cespugli, di essenze compatibili con l'ambiente locale con le caratteristiche climatiche e pedologiche; le alberature esistenti saranno rilevate e il loro abbattimento sarà ammesso esclusivamente nei casi di assoluta necessità, con apposita autorizzazione, se ammissibile e compatibile.

Analoghi criteri dovranno essere seguiti negli interventi da realizzare nelle zone a prevalente destinazione residenziale e produttiva e per i servizi privati. In particolare, nel caso di zone industriali e artigianali di nuovo impianto prossime a zone residenziali, esistenti o di nuovo impianto, dovranno essere realizzate fasce alberate a isolamento, di profondità non inferiore ai ml. 5. Le distanze delle alberature dai confini di proprietà sono regolate dall'art. 892 del Codice Civile. Deve essere comunque rispettato quanto prescritto per la salvaguardia del triangolo di visibilità in prossimità di incroci e innesti stradali. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) deve essere vietato utilizzare aree già alberate per deposito di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi non coordinati con le alberature, nonché per l'impianti di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere per stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e con la conservazione delle piante esistenti;

b) in tutti i progetti presentati le piante legnose (alberi e arbusti) esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica.

I progetti e le relative realizzazione delle opere dovranno rispettare le alberature esistenti avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. A tale scopo si prescrivono per tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni, ecc.), distanze minime dall'esterno del tronco delle piante esistenti:

- piante con diametro del tronco da cm.50 a cm. 100: distanza minima ml.8;

- piante con diametro del tronco da cm. 20 a cm. 50: distanza minima ml.5;

- arbusti e piante con diametro del tronco inferiore a cm. 20: distanza minima ml.2

c) negli appezzamenti e nei lotti privi di alberature, dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione e in forma definitiva, nuove alberature di alto fusto nelle misura minima di n° 2 piante autoctone ogni 100mq. di S.F..

g) sono esemplari arborei monumentali, assoggettati a regime di particolare tutela, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n° 2, così come modificato all'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n° 11, le seguenti essenze vegetanti nel Comune: Rovere (quercus Petraea) fraz. Montenovo - Via Chiesa Vecchia, 250 F. 9 part. 51.

▪ **Art. 85 - Zone di rispetto delle acque pubbliche**

Ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile, sono acque pubbliche i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo,


sono da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L.N. 05/01/1994 n° 36 e costituiscono una risorsa che è salvaguardata.

Sono da considerarsi vincolate ai sensi della D.Lgs 42/2004 tutte le zone per una profondità di 150 mt. dalla sponda dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'apposito elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 11/12/1933 n°1775; in tali zone tutti gli interventi sono soggetti al parere della Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali di Ravenna con le modalità previste dalle leggi in materia.


Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 nonché della L.R. 20/00 sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle connesse con l'attività agricola, per una fascia di mt. 100 dal limite demaniale dei laghi, delle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e dei torrenti; sono escluse da tale vincolo le aree comprese nel territorio urbanizzato, delimitato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78.

Il T.U. 25/07/1904 n° 523 art. 96 impone il rispetto della distanza di 10 mt. da osservarsi nell'edificazione, a tutela delle acque pubbliche, nonché il rispetto delle previsioni di cui al Piano di Bacino. Negli edifici esistenti in tali zone sono ammessi gli interventi di cui all'art. 6 delle presenti norme.



 Territorio Urbanizzato (delimitazione ai sensi dell'Art.13 della L.R. 47/78)


Estratto Tavola dei servizi PRG



ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

-  Territorio comunale (delimitazione catastale)
 -  Territorio Urbanizzato (delimitazione ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/78)
 -  Centro Storico (delimitazione ai sensi degli artt. 13 e 36 delle L.R. 47/78 e 23/80)
 -  Delimitazione territoriale Montiano/Montenovo
 -  Zone residenziali di completamento B
 -  Contenuti prescrittivi specifici Zona B (soggetti a prescrizioni e/o convenzionamento)
 -  Zone residenziali di completamento sature B0
 -  Zone a verde privato
 -  Delimitazione Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)
 -  **Cu.n** Zone residenziali di espansione C2
 -  Zone Artigianali Esistenti e di Completamento D1C
 -  Contenuti prescrittivi specifici Zona D1C (soggetti a prescrizioni e/o convenzionamento)
 -  Zone artigianali esistenti di espansione D1E
 -  Zone per attività commerciali e artigianali D2C
 -  Zone per parcheggi privati
 -  Delimitazione - Zone agricole di pianura (E1A)/ Zone agricole di collina (E1B) - linea dei 100 m s.l.m.
 -  Casi particolari Zona E (soggetti a prescrizioni e/o convenzionamento)
 -  Organismi edili da tutelare
 -  Zone per impianti tecnologici
 -  Zone a verde pubblico urbano territoriale
 -  Zone a verde pubblico
 -  Zone per attrezzature di interesse comune
 -  Zone per attrezzature religiose
 -  Zone per attrezzature scolastiche
 -  Zone per mercati e fiere
 -  Zone per parcheggi pubblici
- ZONE DI RISPETTO E DI TUTELA**
-  Zone di tutela dei canali
 -  Strade di progetto
 -  Limite fascia di rispetto stradale
 -  Delimitazione zone di rispetto cimiteriale
 -  Delimitazione muri perimetrali cimiteriali
 -  Limite fascia di rispetto fluviale
 -  Delimitazione zone di rispetto agli impianti di depurazione
 -  Delimitazione unità di paesaggio
 -  Acque/Acque al di fuori del territorio comunale
 - Parco del torrente Rigossa

Estratto Zonizzazione PRG



Estratto Carta dei vincoli PRG

	Colline		Sensibilità
	Zona di separazione inondabili		Debito spaziale
	Zona ricomprese nel limite morfologico		Orindi
	Zona di tutela del paesaggio fluviale		Scarpate
	Invasi ed olei di laghi, bacini e corsi d'acqua		Corpi di frana attivi
	Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei		Corpi di frana privi di pericolosità stagionali
	Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale		Depositi eluvio-colluviali
	Insediamenti urbani storici e strutture inedificative storiche non urbane		Depositi alluvionali lanuzati
	Formazioni boschive del piano basale submontano		Conoidi di selezione
	Confine odotto		Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche
	Filari obbediti		Aree a rischio di feno
	Skipi		Viabilità storica
	Specie floristiche protette		
	Disputigli: ambienti a vegetazione arbustiva o sparsi aperti senza o con poca vegetazione		
	Formazioni boschive igrofile		

4. IL PROGETTO NELLA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA

Per assicurare lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e del territorio, il P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena individua "le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali" e "definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente" (punti 2d e 2f, art. 26, L.R. 20/2000).

4.1 Le Unità di Paesaggio

L'Unità di Paesaggio indica l'ambito territoriale in cui è possibile riconoscere e distinguere una genesi ed una evoluzione relativamente diversa rispetto agli ambiti circostanti, ai cui caratteri distintivi fondamentali si associano forme di utilizzo territoriale (assonanti e/o dissonanti) tendenzialmente omogenee.

Il PTCP in attuazione delle disposizioni del PTPR individua le Unità di paesaggio nel senso di "ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ...".

Le unità di paesaggio sono definite dall'insieme degli aspetti morfologici, insediativi e di vulnerabilità che caratterizzano e determinano la tipicità di un ambito territoriale e si pongono come entità verso le quali è necessario produrre politiche adeguate di programmazione e di pianificazione; politiche in grado di favorire processi evolutivi e integrativi, in continuità con il consolidato della strutturazione antropica, individuando gli aspetti di rischio e le forme adeguate di intervento volte alla riqualificazione ambientale, attraverso un sistematico e diffuso processo di riuso dei sistemi intesi come potenziali elementi di una rinnovata e diversificata tipicità territoriale.

L'intelaiatura sulla quale sono identificate le diverse unità di paesaggio caratterizzanti l'ambito provinciale poggia sostanzialmente su due fattori "strutturali" di lungo periodo: da una parte le strutture geo-morfologiche che costituiscono e caratterizzano le diverse sezioni territoriali e dall'altra la trama e il sedimentato delle diverse logiche insediative storiche che hanno prodotto l'assetto insediativo attuale. A tali due fattori strutturali essenziali si sovrappongono due fattori di più breve periodo e/o se si vuole evolutivi. Il primo di questi è definito dalla componente geomorfologica, ovvero dalle dinamiche soggiacenti e recenti dei fenomeni di dissesto e di modificazione del reticolo idrografico. Il secondo fattore è altresì costituito dalle dinamiche di evoluzione degli usi dei suoli, ovvero sia dalle modificazioni degli usi agricoli produttivi, il

“recente” e importante recupero quantitativo delle coperture forestali e boschive e infine, ma non ultimo per importanza, il più recente processo di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio.

Da tale approccio viene in primo piano una lettura delle unità di paesaggio non tanto ed esclusivamente orientata all’individuazione e diversificazione dei caratteri meramente paesaggistici e tendenzialmente estetizzanti del territorio provinciale, quanto piuttosto il tentativo di ancorare a tali tratti peculiari e caratteristici i problemi e le opportunità nell’utilizzo delle risorse territoriali che ne condizionano e/o ne possono condizionare i fattori evolutivi.

Le Unità di Paesaggio di significatività provinciale sono così individuate:

- 1 paesaggio della montagna e della dorsale appenninica;
- 2 paesaggio dell’emergenza del Comero-Fumaiolo;
- 3 paesaggio della media collina;
- 3° paesaggio della media collina;
- 3b paesaggio della media collina;
- 4 paesaggio della bassa collina calanchiva;
- 5 paesaggio della prima quinta collinare;
- 6 paesaggio della pianura agricola insediativa;
- 6° paesaggio della pianura agricola pianificata;
- 6b paesaggio agricolo del retroterra costiero;
- 7 paesaggio della costa;
- 8 paesaggio dei fondovalle insediativi.

Secondo la Tavola 1 del PTCP, l’ambito territoriale interessato dalla realizzazione del parco di Case Francisconi è ricompresa parte nell’unità di Paesaggio della **prima quinta collinare (UDP5)**.

4.2 Caratteri geomorfologici

L’unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e olocenici. Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali l’utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall’altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate. Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al

di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.

4.3 Caratteri ambientali

Dal punto di vista ambientale, data la bassa concentrazione insediativa dell'area, l'unità non presenta particolari problematiche, fatta eccezione per l'intenso utilizzo delle risorse idriche sotterranee legato alle attività agricole diffuse nel territorio circostante e che rappresenta il problema che maggiormente caratterizza quest'unità. Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti.

Il fenomeno interessa larghe porzioni dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di Forlì e Forlimpopoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7).

Al fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che con esso concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà di scolo del reticolo secondario.

Tutte le aste fluviali nel loro tratto di pianura risultano infatti essere fortemente arginate e rigidamente incluse entro alvei "artificiali" per lo più rettilinei mancando pressoché per intero gli elementi di naturalità che, oltreché costituire preziosi ambiti ecologici ed elementi di autodepurazione dei corsi d'acqua, svolgono importanti funzioni idrauliche. A tale situazione fa in parte eccezione il fiume Savio a valle di Cesena, che conserva ancora un andamento meandriforme tipico, pur se però anch'esso delimitato entro argini artificiali per ampi tratti del suo corso.

E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed è pertanto ad essi che, affrontati a scala adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.

4.4 Caratteri insediativi

L'ambito territoriale è definito dai seguenti limiti: nella zona sud dalle celle idrauliche di collina, in quella di N-E dalla fascia insediativa costiera, mentre negli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi con le Province di Ravenna e Rimini.

La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle sparse.

Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e tipicità per la strutturazione dell'unità stessa.

L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.

Il Paesaggio della pianura agricola pianificata è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi, che ne definisce i campi.

Inoltre i sistemi risultano pressoché confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti colturali - agronomici.


4.5 Caratteri infrastrutturali

Il carattere infrastrutturale è quello tipico delle aree appartenenti alla prima collina, in cui sono presenti reti viarie comunali che collegano le piccole frazioni e case sparse ivi presenti tra i comuni di Cesena, Montiano, Roncofreddo, per giungere attraverso la S.P. 115 al capoluogo di Montiano fino a collegarsi con la più ampia arteria della S.P. 9 che mette in comunicazione la Via Emilia a partire dal confine Cesena-Longiano con i comuni di Montiano e Sogliano al Rubicone e che costituisce la principale arteria viaria di tutto il Comune di Montiano. La rete viaria non è carente e garantisce adeguati collegamenti tra le zone limitrofe. Sono presenti infine in misura adeguata i sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura.

4.6 Zonizzazione Paesistica

Per quanto riguarda i vincoli e le tutele fissate dal Piano Provinciale, attraverso l'individuazione di sistemi, zone ed elementi precisati alla Tavola 2 "Zonizzazione paesistica", si accerta la presenza in corrispondenza dell'area indagata dei seguenti sistemi e zone:

- Art. 11 - Sistema delle aree agricole;
- Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.
- Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale



Estratto Tavola 2 PTCP – Zonizzazione paesistica

Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee

- Zone di espansione inondabili
- Zone ricomprese nel limite morfologico
- Zone di tutela del paesaggio fluviale
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico-ambientale

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- Zone di tutela naturalistica

Le disposizioni dettate dall'art. 11 "Sistema delle aree agricole" del P.T.C.P., per le aree aventi destinazione agricola, anche se ricomprese in altri ambiti di tutela, prevedono un insieme di indirizzi di principio atti ad assicurare la coerenza delle previsioni degli strumenti di programmazione e pianificazione sub-regionale, agli atti di pianificazione agricola, agli obiettivi fissati dai regolamenti agricoli, al fine di salvaguardare l'integrità del sistema agricolo e promuoverne, al contempo, lo sviluppo, anche attraverso la diversificazione delle produzioni.

In merito all'individuazione di nuovi poli funzionali all'interno di tale sistema, il Piano provinciale non individua condizioni o specifiche limitazioni, né subordina la realizzazione delle opere alla loro previsione in strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infra-regionali.

Le zone di cui all'art. 17 del PTCP corrispondono, nel tratto esaminato, alle aree contermini all'alveo del fiume Pisciatello. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei (Art. 18 PTCP) è caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione.

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua si articolano, secondo il comma 2 dell'art. 17, nelle seguenti sottozone:

- a) le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
- b) le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;
- c) le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleo terrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente.

Nello specifico in progetto in esame si sviluppa in coincidenza della sottozona c) "Zone di tutela del paesaggio fluviale".

Il progetto in essere rispetta tutte le prescrizioni previste dalle norme del PTCP che all'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 12 prevede quanto segue: *"Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera c) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma"*.

In particolare si può assumere che:

- 1) non sono previste modifiche alla rete viaria;

- 2) l'intervento non produce interferenze o alterazioni dell'attività agricola circostante e non risulta con essa incompatibile;
- 3) l'approvvigionamento idrico verrà effettuato attraverso l'allaccio diretto alla rete dell'acquedotto comunale;
- 4) la realizzazione del parco risulta perfettamente compatibile, viste le modeste dimensioni e la mancanza di opere impattanti, con le previsioni di cui al comma 13 dell'art. 12 che consente, e ancor più favorisce, la localizzazione, attraverso la pianificazione comunale, nelle aree sottoposte a tutela, la realizzazione di *“parchi, aree per lo sport e il tempo libero, le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli”*.

Per quanto riguarda la tutela delle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale, è presente una piena compatibilità tra il progetto del parco e le prescrizioni indicate nelle norme di attuazione del PTCP (art. 19) che prevede, al di fuori dell'ambito del territorio urbanizzato, delle previsioni in essere degli strumenti urbanistici approvati e delle aree ricadenti nei piani per l'edilizia economica e popolare, la realizzazione dei seguenti interventi (art. 19, comma 6):

- a) attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.).

Sono altresì consentiti i seguenti interventi (art. 19, comma 8):

- e) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- f) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- g) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.


4.7 Carta forestale e dell'uso dei suoli

La Tavola 3 “Carta forestale e dell'uso dei suoli” del PTCP, oltre a caratterizzare l'uso dei suoli sotto il profilo dell'utilizzo agronomico, precisa le parti del territorio connotate dalla presenza

di soprassuoli forestali e boschivi, come tali sottoposti a specifica tutela per effetto dell'art. 10 delle Norme del citato piano.

Il PTCP conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.

Oltre ai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, sono sottoposti a tutela anche gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.




Estratto Tavola 3 PTCP – Carta forestale e dell'uso dei suoli

Il nuovo parco è situato in un'area attualmente soggetta a coltura specializzata. In particolare la stessa risulta destinata a frutteto e vigneto, quest'ultimo nella parte più a valle e vicina all'alveo del fiume. Si ritiene di mantenere le alberature di ciliegio già presenti nell'area del parco.

4.8 Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale

La Tavola 4 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" identifica l'ambito territoriale afferente l'opera infrastrutturale in progetto all'interno di aree di cui all'Art. 26 "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità". In particolare la superficie compresa entro i limiti del parco è classificata quale zona costituita da deposito alluvionale terrazzato. L'area del parco risulta distante dalla scarpata e pertanto non vi sono problemi di sorta legati alla pericolosità dell'utilizzo dell'area e alla tutela della fascia alveale.




Estratto Tavola 4 PTCP – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale

4.9 Schema di assetto territoriale

La Tavola 5 “Schema di assetto territoriale” del PTCP fornisce una rappresentazione del territorio in rapporto agli usi ed alle funzioni insediate e/o insediabili, alla gerarchia dei centri, alla dislocazione dei poli funzionali nonché del sistema relazionale della mobilità. A questi temi sono altresì aggregati gli areali caratterizzati da fragilità fisica e/o elementi di vulnerabilità, le aree preordinate alla riconnessione della rete ecologica provinciale, e per gli interventi compensativi derivanti dai nuovi processi insediativi, e la classificazione, operata dal PTCP, degli ambiti agricoli secondo gli indirizzi dettati dalla ex L.R. 20/2000.

L’area del parco per la sua totale interezza ricade in ambito agricolo e nella fattispecie in ambito di alta vocazione produttiva agricola.




Estratto Tavola 5 PTCP – Schema di assetto territoriale

Dall'esame della Tavola 5 del PTCP non sussistono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in progetto od altresì previsioni, in essa contenute, la cui effettiva attuabilità possa essere limitata o condizionata in conseguenza dalla costruzione e messa in esercizio del parco.

4.10 Piano Stralcio rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico è definito come “una grandezza che mette in relazione la pericolosità intesa come caratteristica intrinseca di un territorio che lo rende vulnerabile a fenomeni di dissesto (alluvioni, frane) e la presenza sul territorio di insediamenti urbani, industriali, infrastrutture, beni storici, artistici, ambientali, etc.”

Il Piano Stralcio di Bacino per il rischio Idrogeologico, redatto ai sensi della Legge 183/89 dall'Autorità dei Bacini Romagnoli ed adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione 2/2 del 27/04/2001, è stato approvato con delibera di G.R. n. 350 del 17 aprile 2003.



Estratto Tavola 255 NE- 255 SE del Piano Stralcio Bacini Romagnoli – Perimetrazione aree a rischio idrogeologico

Sulla base di studi idrologici e idraulici e di valutazioni geomorfologiche, in relazione al rischio idraulico e all'assetto della rete idrografica, il Piano Stralcio individua quattro tipologie principali di zonizzazione, alle quali corrisponde nelle Norme una diversa disciplina dell'uso del suolo e dello svolgimento di attività antropiche:

- Alveo: spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria; è costituito da una porzione incisa, interessata dalle portate più modeste, da aree di espansione, esterne all'alveo inciso, inondabili con piene ordinarie e da porzioni di territorio, morfologicamente all'alveo appartenenti al corso d'acqua, potenzialmente riattivabili o interessabili dalle sue naturali

divagazioni; per i corpi idrici arginati costituiscono parte integrante dell'alveo anche le arginature fino al loro piede esterno;

- Aree a moderata probabilità di esondazione: spazio di terreno interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) superiore a 30 anni;
- Aree ad elevata probabilità di esondazione: spazio di terreno interessabile dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) non superiore a 30 anni;
- Aree di potenziale allagamento: aree interessabili da allagamenti per insufficienza del reticolo dei corsi d'acqua minori e di bonifica; nelle aree di potenziale allagamento sono comprese anche le aree nelle quali si possono verificare allagamenti per fuoriuscita delle piene dei corsi d'acqua principali di pianura a seguito del sormonto degli argini, al di fuori della fascia interessata da effetti dinamici connessi al collasso di arginature per eventi di piena con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni.

Secondo la Tavola 225NE – 255 SE “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli, l’area interna al parco risulta interamente all’esterno delle perimetrazioni di rischio idrogeologico e pertanto non necessita di particolari prescrizioni e interventi preliminari di bonifica.

5. GLI INDICATORI AMBIENTALI

Un indicatore ambientale può essere definito come *“un parametro o un valore derivato da parametri, che fornisce informazioni o descrive lo stato di un fenomeno/ambiente/area”*.

Grazie alla sua capacità di sintetizzare un fenomeno, un indicatore è in grado di ridurre il numero di misure e parametri necessari per fornire l'esatto stato di fatto e semplificare il processo di comunicazione. Un indicatore deve perciò rispondere alla domanda di informazione, ed essere semplice, misurabile e ripetibile permettendo di indicare eventuali tendenze nel tempo.

Nel caso in esame, data la finalità del presente documento, gli indicatori ambientali sono utilizzati con lo scopo di misurare e confrontare gli esiti della proposta variante al PRG rispetto alla situazione in atto.

Segue verifica di coerenza con gli indicatori ritenuti meritevoli di analisi.

5.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull'area

Trattandosi di ambiti su cui insiste la previsione di un parco pubblico, per quanto il progetto non comporti delle scelte suscettibili di modifiche o ulteriori varianti nel tempo, si ritiene di potere ipotizzare la non reversibilità degli effetti attesi. Le operazioni di cantiere dovranno minimizzare gli impatti in termini di emissioni acustiche e sonore.

5.2 Natura transfrontaliera degli effetti

Si ritiene che gli effetti dovuti alla realizzazione del tracciato non abbiano effetti transfrontalieri in ragione del fatto che trattasi di tracciato comunale. L'impatto dell'infrastruttura a livello locale si ritiene abbia effetti nel complesso trascurabili dal punto di vista ambientale, anche in funzione del fatto che non comporta nuove edificazioni e alterazioni del paesaggio esistente.

5.3 Rischi per la salute umana e per l'ambiente

Verificata la modesta entità delle aree oggetto di variante e la natura dell'opera, verificato che la trasformazione attesa (in riferimento al PRG vigente) si integra con lo stato di fatto dei luoghi, non si ravvisano elementi di rischio per la salute umana e per l'ambiente, ma al contrario si ritiene che la creazione di un'area di raccoglimento e di incontro sia del tutto favorevole al miglioramento della qualità della vita di un'area periferica con conseguente riduzione del degrado e di valorizzazione del territorio.

5.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti

Data la limitata dimensione della superficie interessata dal parco si presume che l'estensione ed entità nello spazio degli effetti attesi sia esclusivamente a livello locale.

5.5 Effetti su aree / paesaggi protetti

Non risultano interferenze.

5.6 Incidenza sulla rete ecologica sovraordinata e locale

Il progetto prevede una limitata sovrapposizione dell'opera con elementi della rete ecologica definita dal PTCP. Si ritiene tuttavia che data la natura dell'opera (parco pubblico) e data la limitata estensione della stessa e la sua localizzazione, le potenziali interferenze attese siano trascurabili.

La presenza di elementi prettamente naturali (pali in legno e siepi per le recinzioni, panchine e cestini portarifiuti in materiale prevalentemente ligneo), la mancanza di pavimentazioni permeabili e l'assenza di materiali cementizi, favoriscono un'adeguata integrazione dell'infrastruttura con l'ambiente circostante. La scelta dei colori degli elementi aggiuntivi (giostrine per il gioco dei bambini, pali di pubblica illuminazione) dovrà essere valutata con attenzione, evitando l'impiego di tonalità forti (rosso, blu, giallo) e privilegiando tonalità tenui e tali da integrarsi con l'ambiente circostante (beige, celeste e/o verde pastello, grigio chiaro) in modo da mitigare l'impatto visivo.

5.7 Incidenza sulle aree agricole

La realizzazione del parco non comporta modifiche o interferenze con l'area agricola preesistente, non altera la fertilità dei suoli, non determina necessità di agire in alcun modo sulle attività colturali circostanti. Anche dal punto di vista dell'impatto visivo, la scelta di mantenere gran parte delle alberature da frutto (ciliegi) già presenti, è volto alla riduzione dell'impatto e all'integrazione della nuova infrastruttura con la condizione esistente.

5.8 Incidenza sul consumo di suolo

La Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 27 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO" assume quale norma di principio l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato. Nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla predetta legge (art. 6) il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, la legge prevede che siano necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo (comma 2 art. 5).

Sulla base delle disposizioni dettate dalla norma regionale, si ritiene che essa non concorra a formare la quota di consumo di suolo ammessa entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato per l'intero periodo (2050).

Relativamente alla valutazione di alternative localizzative che consentano di generare un minore consumo di suolo, va detto che l'area in oggetto risulta priva di spazi pubblici all'aperto e pertanto non è possibile effettuare confronti.

5.9 Beneficio pubblico

E' evidente il beneficio pubblico conseguente alla realizzazione del parco, non solo in virtù della creazione di uno spazio che favorisca la socializzazione, ma anche per la riduzione dei fenomeni di degrado e marginalizzazione dell'intera area, attraverso la valorizzazione del territorio.

5.10 Emissioni in atmosfera

È ipotizzabile una riduzione del traffico veicolare dovuta alla possibilità di fruire di uno spazio di aggregazione all'aperto senza doversi spostare in altre località con l'uso dell'automobile. Si può pertanto ritenere che, anche se in maniera limitata, la realizzazione del parco favorisca la riduzione di emissioni in atmosfera.

5.11 Carico antropico

Anche se la presenza del parco rappresenta una valorizzazione del territorio, risulta difficile pensare a un incremento significativo del carico antropico, per lo meno a breve termine. L'utilizzo del parco sarà in ogni caso circoscritto in special modo agli abitanti della frazione o delle zone limitrofe.

5.12 Alterazione dei valori paesaggistici

Il parco interferisce in modo minimale, o nullo, con gli ambiti territoriali evidenziati, in quanto si colloca su area agricola, senza paraltro alterarne significativamente le principali connotazioni paesaggistiche.

Complessivamente dovranno essere verificati in sede progettuale accorgimenti in ordine alla mitigazione percettiva dell'opera (materiali e colori) al fine di un'ottimale integrazione con il contermino brano agro-naturale individuato.

5.13 Coerenza esterna

In rapporto alle tutele ed ai limiti alla trasformazione dei suoli disposti dallo strumento di pianificazione sovraordinato (PTCP) il progetto risulta compatibile. Si constata come l'opera ricade interamente all'interno della fascia di tutela paesaggistica di ampiezza pari a 150 metri rispetto le arginature del fiume Pisciatello, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.. Da ciò ne deriva la necessità di acquisire, nel corso del procedimento autorizzativo unico al quale il progetto è assoggettato, la necessaria autorizzazione paesaggistica.

5.14 Sintesi degli indicatori

Nella matrice successiva sono sintetizzate le analisi sugli indicatori ambientali. Si specifica che la variazione è considerata rispetto lo scenario in atto. Nella matrice ai singoli indicatori ambientali viene associata una scala di valori così suddivisa.

0	Nessuna interazione o irrilevante
+1	Effetti parzialmente positivi
+2	Effetti positivi

-1	Effetti scarsamente o potenzialmente negativi
-2	Effetti negativi

	SCENARIO DI PROGETTO
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull'area	0
Natura transfrontaliera degli effetti	0
Rischi per la salute umana e per l'ambiente	+2
Entità ed estensione nello spazio degli effetti	0
Effetti su aree / paesaggi protetti	0
Incidenza sulla Rete Ecologica	0
Incidenza sulle aree agricole	- 1
Incidenza sul consumo di suolo	0
Beneficio pubblico	+2
Emissioni in atmosfera	+2
Carico antropico	0
Alterazione dei valori paesaggistici	0
Coerenza esterna	0

6. CONCLUSIONI

Sulla base delle analisi descritte nella presente relazione, tenuto conto della tabella conclusiva concernente gli scenari di progetto, si può ritenere che il parco di nuova realizzazione:

- non comporta modifiche significative in relazione all'impatto con l'ambiente e con il paesaggio;
- non interferisce con le attività agricole predominanti nel territorio circostante;
- non determina consumo di suolo;
- non comporta rischi di tipo idraulico o idrogeologico correlati alla vicinanza dell'alveo fluviale;
- riduce i fenomeni di degrado e marginalizzazione sociale di un'area periferica, grazie alla presenza di un punto di aggregazione e di incontro di cui la frazione Case Francisconi risulta privo, favorendo la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita;

Il giudizio finale alla realizzazione dell'opera, correlato all'impatto della stessa con l'ambiente è positivo.

Il progettista

Ing. Sergio Russo